

STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

Stefano Bordignon – dottore commercialista
Matteo Boni – dottore commercialista

Corte Marin Sanudo n. 5
30170 Venezia-Mestre

Letizia Fassina – dottore commercialista

e-mail: studio_bordignon@yahoo.it
e-mail: teoboni@yahoo.it

Carlo Mion – dottore

c.f. e p.i. 03649720277

Debora Vesco - dottore

Tel.041- 5040306 / Fax 041- 956050

Oggetto: FINANZIARIA 2008

Ha trovato pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale la legge Finanziaria 2008. Nel proseguo tenderemo di porre il luce le novità di maggior interesse. Si sottolinea che la **presente circolare tratta in modo generico gli argomenti** oggetto del legge finanziaria. Tali indicazioni **non sono da considerarsi esaustive e sufficienti per poter adottare decisioni, né possono sostituirsi alla consulenza professionale.** Si consiglia pertanto di **rivolgersi direttamente allo studio per esaminare in modo concreto l'applicazione della normativa fiscale** al caso specifico della Vostra società. Lo Studio Bordignon Associati **non può pertanto essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni prese utilizzando la presente circolare.**

NUOVE DETRAZIONI ICI - commi 5-8

La finanziaria 2008 prevede l'introduzione di **nuove detrazioni ICI** per l'unità immobiliari adibite ad **abitazione principale**, che si vanno ad aggiungere a quelle già in essere. Nello specifico si tratta di una detrazione pari al **1,33 per mille** da applicare alla base imponibile ICI. Tale detrazione, che comunque **non** potrà essere **superiore ad € 200,00**, potrà essere fruita fino a concorrenza dell'imposta medesima e sarà rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. La detrazione, inoltre, in caso sia adibita ad abitazione principale da parte di **più soggetti**, spetterà a **ciascuno** di essi **proporzionalmente** alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione non sarà applicabile agli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Ultima disposizione in materia ICI riguarda l'applicazione dell'imposta in capo ai **coniugi separati**. Il comma 6 prevede infatti che il soggetto che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, **non risulta assegnatario** della casa coniugale, possa determinare l'imposta dovuta applicando l'aliquota prevista per la casa di **abitazione principale** calcolata in proporzione alla quota posseduta, **purché non sia titolare** di diritto di proprietà, o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello **stesso comune** ove è ubicata la casa coniugale.

DETRAZIONI SU LOCAZIONI – commi 9-10

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2007 è previsto che ai soggetti titolari di un **contratto di locazione** per unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (contratti ex legge 431/1998) spetta una **detrazione** pari a € 300,00 ovvero € 150,00 a seconda che il reddito complessivo non superi rispettivamente gli € 15.493,71 o €30.987,41.

Vengono inoltre stabilite detrazioni specifiche nel caso di contratti di locazione per unità da adibire ad abitazione principale stipulati a norma degli articolo 2 c.3 e 4 c.2-3 della legge 431/1998 (contratti convenzionali), nonché nel caso di contratti stipulati da dipendenti trasferiti per motivi professionali e nel caso di contratti di locazione stipulati da giovani tra i 20 anni e i 30 anni.

FAMIGLIE NUMEROSE – commi 15-16

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2007 viene prevista una nuova detrazione – pari ad € 1.200,00 – per

STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

Stefano Bordignon – dottore commercialista
Matteo Boni – dottore commercialista

Corte Marin Sanudo n. 5
30170 Venezia-Mestre

Letizia Fassina – dottore commercialista

e-mail: studio_bordignon@yahoo.it

e-mail: teoboni@yahoo.it

Carlo Mion – dottore

c.f. e p.i. 03649720277

Debora Vesco - dottore

Tel.041- 5040306 / Fax 041- 956050

le famiglie con almeno 4 figli.

RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO – commi 17-24 e comma 286

Vengono **prorogate sino al 2010** le agevolazioni in materia di detrazione per lavori di ristrutturazione e manutenzione delle unità immobiliari. La quota di detrazione risulta essere pari al **36% delle spese sostenute e nei limiti di € 48.000,00 per ogni unità immobiliare**. Confermata anche la possibilità di fruire della detrazione in caso di acquisto di **immobili ristrutturati** (in questo caso la detrazione spetta nel limite del 36% calcolato sul 25% del prezzo d'acquisto e sempre entro il limite di €48.000,00).

Prorogata sino al 2010 anche l'applicazione dell'aliquota **IVA al 10%**.

Si ricorda che vige sempre la necessità di indicare **in fattura il costo relativo alla manodopera**.

Prorogate fino al 2010, inoltre con alcune aggiunte, anche le **detrazioni del 55%** per le spese di **riqualificazione energetica** degli edifici. Si sottolinea come per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per installare i pannelli solari non serva né la certificazione energetica dell'edificio né l'attestato di qualificazione energetica.

Viene esteso il beneficio anche in caso di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, nonché (fino al 31.12.2009) anche ai casi di sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione.

REGISTRO 1% PER IMMOBILI IN PIANI PARTICOLAREGGIATI – commi 25-28

Viene reintrodotta l'applicazione dell'imposta di **registro all'1%** per il trasferimento di immobili compresi in **piani urbanistici particolareggiati** diretti all'attuazione dei programmi di **edilizia residenziale** comunque denominati, a condizione che **l'intervento** cui è finalizzato il trasferimento venga completato **entro 5 anni dalla stipula dell'atto**.

PERDITE DA REDDITO DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO - commi 29-30

Dal 2008 i lavoratori autonomi e le imprese in contabilità semplificata, al fine della determinazione del reddito, potranno **compensare le perdite d'esercizio anche con redditi di natura diversa**, realizzati nello **stesso periodo di imposta**. Dal 2008 il reddito complessivo dei lavoratori autonomi e delle imprese in contabilità semplificata si determinerà sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite d'esercizio.

I soggetti in contabilità semplificata **non potranno riportare** negli esercizi successivi le perdite eccedenti i redditi conseguiti nel periodo d'imposta.

SUCCESSIONE E DONAZIONE D'AZIENDA AL CONIUGE – comma 31

Viene **allargata anche al coniuge** la disposizione agevolativa in tema di successione o donazione d'azienda, quote sociali o azioni. Nello specifico si tratta del passaggio senza pagamento di alcuna imposta di successione o donazione nel caso in cui il coniuge dichiarati di **continuare a svolgere l'attività** derivante dall'azienda donata **per almeno 5 anni** e, nel caso di cessione di **quote**, venga acquisita dal donatario una quota di **partecipazione di controllo**.

MODIFICHE AL TUIR IN TEMA IRES – commi 33-36 e 48

Viene prevista una riduzione **dell'aliquota IRES** che passa dal 33% al **27,5%**. Tale riduzione si ripercuoterà comunque sulla tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate in quanto viene lasciato in capo ad un futuro provvedimento normativo il compito di riallineare la tassazione complessiva in capo ai soci.

STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

Stefano Bordignon – dottore commercialista
Matteo Boni – dottore commercialista

Corte Marin Sanudo n. 5
30170 Venezia-Mestre

Letizia Fassina – dottore commercialista

e-mail: studio_bordignon@yahoo.it

Carlo Mion – dottore

e-mail: teoboni@yahoo.it

Debora Vesco - dottore

c.f. e p.i. 03649720277

Tel.041- 5040306 / Fax 041- 956050

In tema di **PEX** (esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni immobilizzate) viene riportata al **95%** (dall'attuale 84%) la **percentuale di esenzione** e viene inoltre diminuito il **periodo di possesso** delle partecipazioni necessario per poter usufruire della suddetta esenzione (che passa dagli attuali 18 mesi a **12 mesi**). Si sottolinea che resta ferma la percentuale di esenzione pari al 84% con riferimento a quelle partecipazioni per le quali sono state dedotte svalutazioni prima dell'entrata in vigore dell'IRES (anno 2004)

Rilevanti modifiche sono introdotte in tema di deducibilità degli **interessi passivi (compresi quelli impliciti)** derivanti da contratti di **leasing** a fronte dell'abrogazione delle disposizioni riguardanti il pro-rata patrimoniale e la thin capitalization. Questi diventano **deducibili** innanzitutto sino a **concorrenza degli interessi attivi** e dei proventi a questi assimilati. **L'eccedenza** potrà essere dedotta nel **limite del 30%** del **Risultato Operativo Lordo** della gestione caratteristica (*per R.O.L. si intende la differenza tra il valore ed il costo della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci relative agli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali. Risulta difficile spiegare in poche righe il significato di tale definizione, ma Vi sarà data una spiegazione esaustiva nel corso della redazione del bilancio di esercizio ovvero attraverso una circolare specifica*).

Gli **interessi indeducibili** in un periodo di imposta **potranno** essere **dedotti** dal reddito dei **periodi successivi**, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi eccedenti gli interessi attivi sia inferiore al 30% del ROL di competenza (ci si permette di osservare che tale situazione sarà possibile solo a seguito di una sostanziale riorganizzazione delle politiche finanziarie delle singole società).

Particolari ipotesi in tema di deducibilità di interessi passivi vengono inoltre introdotte in caso di **tassazione consolidata**.

Viene infine previsto che per il periodo di imposta **2008 e 2009**, il **limite di deducibilità** degli interessi passivi è **incrementato forfetariamente di € 10.000,00 e 5.000,00**.

Si sottolinea come tutte le disposizioni sopra esaminate in tema di deducibilità di interessi passivi **non riguarderanno le società di persone, le ditte individuali e i professionisti**.

Rilevanti modifiche sono introdotte anche in tema di **ammortamenti**. Viene innanzitutto **abolita** la **possibilità di stanziare ammortamenti anticipati e/o accelerati**. Viene previsto che per il solo periodo di imposta successivo al 31.12.2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nel medesimo periodo, fatta eccezione per le auto, non viene ad applicarsi la riduzione al 50 % prevista per il primo anno di entrata in funzione del bene. Tale disposizione non avrà effetto per il calcolo dell'acconto relativo all'anno 2009.

Per quanto riguarda i **contratti di leasing**, viene stabilito che non potranno avere una durata inferiore ai **due terzi del periodo di ammortamento** dello stesso bene. Per i **beni immobili** viene inoltre fissato che la durata dei contratti di leasing - ferma restando la regola base appena delineata - non potrà essere **né inferiore a 11 anni né superiore a 18**. Infine, per i contratti di leasing relativi alle **autovetture**, questi non potranno avere durata inferiore rispetto **all'ordinario periodo di ammortamento** previsto per la tipologia del bene (in genere dunque 48 mesi)

Vengono introdotte novità anche per quanto riguarda le **spese di rappresentanza** che divengono interamente deducibili ove vengano rispettati dei criteri ancora in corso di definizione. Resta fissata la deducibilità integrale in relazione a spese

STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

Stefano Bordignon – dottore commercialista
Matteo Boni – dottore commercialista

Corte Marin Sanudo n. 5
30170 Venezia-Mestre

Letizia Fassina – dottore commercialista

e-mail: studio_bordignon@yahoo.it

Carlo Mion – dottore

e-mail: teoboni@yahoo.it

Debora Vesco - dottore

c.f. e p.i. 03649720277

Tel.041- 5040306 / Fax 041- 956050

affidenti a beni **gratuitamente devolvibili** (omaggi) di valore unitario non superiore ad € **50,00** (si osserva come la presente modifica abbia effetto solamente ai fini delle imposte dirette, non essendo stata effettuata alcuna modifica in campo IVA che pertanto rimane indetraibile e passa per conto economico come costo, nel caso di acquisto di beni di valore unitario superiore ad € 25,82).

Viene inoltre **cancellato** il sistema delle **deduzioni extracontabili** che prevedeva la possibilità di dedurre extra contabilmente alcuni componenti negativi di reddito in virtù della indicazione degli stessi nel **quadro EC** del modello Unico. Tale eliminazione sarà totale nel senso che **non vi sarà più alcun componente che potrà essere fiscalmente dedotto se non tramite passaggio per conto economico**. Dal 2008 si potranno pertanto dedurre solo gli ammortamenti **effettivamente stanziati** a bilancio.

Per quanto attiene al quadro EC viene prevista inoltre la **possibilità** – a scelta del contribuente – di **riallineare** i valori civilistici dei beni strumentali, rispetto il loro valore fiscalmente rilevante, mediante l'applicazione di **un'imposta sostitutiva** in misura pari al 12%, 14% o 16% a seconda dell'importo da affrancare. Il pagamento dell'imposta sostitutiva avrà come effetto quello di **riportare i valori fiscalmente riconosciuti ad una misura pari a quelli riconosciuti contabilmente**. La scelta del contribuente non deve comunque necessariamente riguardare tutte le eccedenze, ben potendo scegliere di recuperare parzialmente le eccedenze con l'unico limite di dover operare per **classi omogenee**.

Ultimo aspetto riguardante il quadro EC è quello relativo al vincolo di disponibilità che grava sulle **riserve in sospensione** che sono state appostate in relazione alle differenze civilistici-fiscali e che devono essere mantenute sino al riassorbimento dei disallineamenti. Il contribuente potrà decidere di rendere **immediatamente disponibili** tali riserve pagando un'imposta **sostitutiva pari all'1%** delle stesse entro il termine di pagamento delle imposte relative al 2007.

Vengono inoltre previste modifiche al sistema di tassazione mediante il metodo consolidato.

INTERESSI PASSIVI SOCIETA' IMMOBILIARI – comma 35 e 36

Viene fissata una norma di interpretazione autentica per le **società immobiliari**; viene infatti stabilita la **deducibilità** degli interessi passivi pagati dalle società immobiliari **per l'acquisto** di **"immobili patrimonio"** (cioè quelli diversi dagli strumentali) **destinati alla locazione** – seppure entro i limiti stabiliti dalla nuova normativa (confronto con R.O.L.).

Viene infine istituita una commissione di studio sulla fiscalità delle imprese immobiliari che dovrà occuparsi della razionalizzazione del sistema vigente. Si precisa che sino alla emanazione delle suddette modifiche normative, non saranno rilevanti i dettami relativi alla indeducibilità degli interessi passivi relativamente ai **finanziamenti** garantiti da **ipoteca su immobili destinati alla locazione**.

ESTROMISSIONE IMMOBILI DEGLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI - comma 37

Viene introdotta dalla finanziaria una misura di sicuro interesse per gli imprenditori individuali. Questi avranno infatti la possibilità di estromettere dalla propria attività, facendoli passare direttamente alla sfera privata, gli immobili strumentali per natura detenuti dall'impresa, a patto che gli stessi fossero utilizzati dall'imprenditore individuale alla data del 30 novembre 2007. L'estromissione, che dovrà avvenire entro il 30 aprile 2008, comporterà il pagamento di **un'imposta sostitutiva del 10%** da applicare alla differenza tra il valore fiscalmente rilevante dell'immobile da estromettere e il

STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

Stefano Bordignon – dottore commercialista
Matteo Boni – dottore commercialista

Corte Marin Sanudo n. 5
30170 Venezia-Mestre

Letizia Fassina – dottore commercialista

e-mail: studio_bordignon@yahoo.it

Carlo Mion – dottore

e-mail: teoboni@yahoo.it

Debora Vesco - dottore

c.f. e p.i. 03649720277

Tel.041- 5040306 / Fax 041- 956050

valore normale dello stesso (che si ottiene dall'applicazione dei **coefficienti stabiliti dalle singole leggi alla rendita catastale**). Per gli immobili la cui cessione è soggetta ad IVA, l'imposta sostitutiva è **umentata di un importo pari al 30% dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale** con l'aliquota propria del bene.

Per quanto attiene alla modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, questa deve essere versata per il 40 % entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2007 ed il restante in due rate di pari importo che scadranno il 16 dicembre 2008 ed il 16 marzo 2009.

TASSAZIONE SEPARATA PER REDDITI DI IMPRESA – comma 40

Viene prevista dal 2008 la possibilità per imprenditori individuali e società di persone in contabilità ordinaria di optare per la tassazione dei redditi di impresa con un'aliquota pari al 27,50% a condizione che i redditi prodotti, ovvero imputati per trasparenza, non vengano prelevati o distribuiti. Nel caso i redditi venissero successivamente distribuiti, gli stessi saranno assoggettati a tassazione ordinaria e l'imposta già versata potrà essere scomputata dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.

Le modalità attuative del presente regime saranno fissate con futuro decreto.

OPERAZIONI STRAORDINARIE – commi 46-47

Vengono apportate importanti modifiche in tema di **conferimento, fusione e scissione**. Innanzitutto in tema di conferimento si prevede che l'applicazione del dispositivo dell'art. 175 del TUIR si potranno ora applicare solamente nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento.

Viene inoltre introdotta la possibilità, a seguito del pagamento di **un'imposta sostitutiva**, di vedere riconosciuti i **maggiori valori** iscritti a seguito del conferimento. La società conferitaria potrà infatti, in sede di dichiarazione di redditi, optare per l'applicazione in tutto o in parte sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti **immobilizzazioni materiali ed immateriali** relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva che consentirà di riconoscere fiscalmente i maggiori valori. L'imposta sostitutiva è pari, secondo i rispettivi scaglioni, **al 12%, 14% o 16%** a seconda che i maggiori valori riconosciuti siano sino a 5 milioni, sino a 10 milioni, oltre 10 milioni. Ai fini **dell'ammortamento** i nuovi valori sono **immediatamente operativi**, mentre viene precisato che qualora i beni rivalutati vengano **ceduti** anteriormente al **quarto periodo successivo** a quello d'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi e pertanto decadono gli effetti della rivalutazione effettuata.

La possibilità della rivalutazione delle immobilizzazioni viene ugualmente prevista anche per le operazioni di fusione e scissione tramite le medesime modalità di pagamento di un'imposta sostitutiva.

Le nuove "agevolazioni" previste per le operazioni straordinarie saranno operative a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2007, tuttavia viene lasciata la possibilità di riallineare i valori relativi ad operazioni già intervenute, purchè nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti. Viene comunque lasciato ad un successivo decreto la determinazione delle modalità di esercizio dell'opzione.

LA NUOVA IRAP - comma 50-52

Rilevanti **modifiche** vengono disposte anche in materia di **IRAP**. Innanzitutto diviene una vera e propria imposta di

STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

Stefano Bordignon – dottore commercialista
Matteo Boni – dottore commercialista

Corte Marin Sanudo n. 5
30170 Venezia-Mestre

Letizia Fassina – dottore commercialista

e-mail: studio_bordignon@yahoo.it
e-mail: teoboni@yahoo.it

Carlo Mion – dottore

c.f. e p.i. 03649720277

Debora Vesco - dottore

Tel.041- 5040306 / Fax 041- 956050

competenza regionale a punto tale che viene prevista addirittura la sua eliminazione dal modello UNICO a partire dal periodo d'imposta 2008 e la sua determinazione mediante un'apposita dichiarazione.

Viene inoltre ridotta l'aliquota di imposta che **passa dal 4,25% al 3,9%**.

Modifiche vengono inoltre apportate anche in tema di detrazioni forfetarie per la determinazione della base imponibile.

Per quanto attiene alla base imponibile IRAP, la stessa deriva dalla differenza tra le voci A (ricavi) e B (costi caratteristici dell'impresa) ad esclusione di costo del lavoro, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti. Restano inoltre indeducibili i redditi assimilati a lavoro dipendente, i compensi occasionali, i compensi agli amministratori, gli utili spettanti agli associati in partecipazione, la quota di interessi implicita nei contratti di leasing, le perdite su crediti, l'ICI.

Vengono inoltre **scollegate** tutte le indeducibilità derivanti dalla normativa **IRES**. Dalla lettura della norma si desume pertanto che divengono interamente deducibili gli ammortamenti sulle autovetture, le spese gestione auto, le quote di ammortamento riferite ai terreni su cui insistono gli immobili ecc.ecc., come d'altra parte diventano interamente imponibili le plusvalenze per cui si beneficia della rateazione in campo IRES.

Per quanto riguarda le società di persone viene previsto che la base imponibile sia pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi e delle variazioni delle rimanenze e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Anche in questo caso restano escluse le spese per il personale, i costi e i compensi e gli utili spettanti per cocco e occasionali, la quota di interessi impliciti nei canoni leasing, le perdite su crediti e l'ICI.

Le nuove regole saranno operative dal 2008 e vengono previste le seguenti norme di transazione:

- viene previsto che l'ammontare dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al 2007 mediante il quadro EC saranno recuperati a tassazione in sei quote costanti a partire dal 2008. Il suddetto recupero consentirà lo svincolo, ai fini irap, delle riserve in sospensione createsi con la deduzione extracontabile;
- si continuano ad applicare le "vecchie" disposizioni IRAP per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione è stata rinviata ai periodi d'imposta successivi;
- continuano infine a formare base imponibile le quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite sino al periodo d'imposta 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata.

CREDITI D'IMPOSTA E QUADRO RU – commi 53-56

Viene posto un limite di € 250.000,00 per i crediti di imposta da indicare nel quadro RU del modello Unico.

IAS – commi 58-62

Vengono introdotte modifiche fiscali in capo alle società che applicano i principi contabili internazionali (IAS)

CREDITI IVA IN AMBITO DI GRUPPI – commi 63-64

In tema di liquidazioni IVA di gruppo viene introdotta la norma secondo cui non saranno più utilizzabili le eccedenze di credito/debito derivanti da periodi antecedenti all'ingresso alla procedura della liquidazione IVA di gruppo.

AGGREGAZIONI TRA PROFESSIONISTI – commi 70-76

Per favorire le nuove **aggregazioni professionali** viene istituito un nuovo credito d'imposta, pari al **15% dei costi**

STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

Stefano Bordignon – dottore commercialista
Matteo Boni – dottore commercialista

Corte Marin Sanudo n. 5
30170 Venezia-Mestre

Letizia Fassina – dottore commercialista

e-mail: studio_bordignon@yahoo.it

Carlo Mion – dottore

e-mail: teoboni@yahoo.it

Debora Vesco - dottore

c.f. e p.i. 03649720277

Tel.041- 5040306 / Fax 041- 956050

sostenuti per l'acquisto (anche in leasing) di beni strumentali per l'attività e per le spese incrementative sugli immobili utilizzati per l'esercizio della professione. Condizione necessaria è che l'aggregazione risulti dall'associazione di **almeno quattro** professionisti (ma **non oltre dieci**). Tali limiti numerici potranno essere modificati dal Ministero della Salute per quanto riguarda le aggregazioni tra medici.

Il credito d'imposta spetterà per tutte le aggregazioni che verranno costituite tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. Daranno diritto al credito d'imposta gli investimenti compiuti **entro 12 mesi dalla nascita dell'aggregazione.**

Condizione necessaria per poter usufruire della agevolazione è che i soggetti che partecipano all'aggregazione svolgano la loro attività **esclusivamente all'interno della struttura associata.**

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato mediante compensazione in F24.

Si segnala che la disposizione relativa alle aggregazioni professionali è assoggettata a **preventivo consenso da parte della commissione europea.**

AMMORTAMENTO TERRENI E FABBRICATI – comma 81-82

Viene confermato che la disposizione relativa allo scorporo di valore delle aree su cui insistono i fabbricati deve essere interpretata nel senso che per quanto riguarda le quote di ammortamento anteriori al 2006, calcolate sul valore complessivo dell'immobile, le stesse vanno ripartite in maniera proporzionale tra il valore del terreno e quello del fabbricato.

WHITE LIST – commi 83-90

Viene sostanzialmente modificata la normativa relativa alle residenze estere in paesi a fiscalità privilegiata. Fondamentalmente viene abolita la cosiddetta black list in favore dell'introduzione della nuova white list. Si passa in tal modo da un regime basato sull'individuazione di stati caratterizzati da una fiscalità privilegiata, ad un nuovo regime che indica quali sono gli stati esteri con i quali sussiste un sufficiente scambio di informazioni e dove vige un sistema di tassazione congruo con quello Italiano. Le liste saranno individuate da un successivo decreto ministeriale.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – comma 91

Viene riproposta la possibilità in capo alle **persone fisiche** di rivalutare le **quote di partecipazione in società non quote** e le **aree fabbricabili** posseduti (fuori dal regime di impresa) alla data del **1 gennaio 2008** a fronte del pagamento, entro il 30 giugno 2008, di un'imposta **sostitutiva (2% - 4% in caso di partecipazioni non qualificate ovvero qualificate; 4% in caso di terreni).** Il valore della rivalutazione dovrà essere determinato mediante **apposita perizia** di stima asseverata entro il 30 giugno 2008.

SANZIONI PER REVISORI CONTABILI – commi 92-94

Viene fissata la responsabilità fiscale in capo ai revisori contabili che non esprimono un giudizio sul merito del bilancio. Qualora dal loro comportamento omissivo risulti un'infedeltà della dichiarazione dei redditi o IRAP, agli stessi potrà essere comminata una sanzione fino al 30% del compenso pattuito per la redazione della relazione di revisione e comunque non superiore alla maggior imposta accertata.

CONTRIBUENTI MINIMI – commi 96-117

Viene introdotta, con effetto dal 2008, una nuova norma che regola il regime fiscale dei **“contribuenti minimi”** che

STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

Stefano Bordignon – dottore commercialista
Matteo Boni – dottore commercialista

Corte Marin Sanudo n. 5
30170 Venezia-Mestre

Letizia Fassina – dottore commercialista

e-mail: studio_bordignon@yahoo.it
e-mail: teoboni@yahoo.it

Carlo Mion – dottore

c.f. e p.i. 03649720277

Debora Vesco - dottore

Tel.041- 5040306 / Fax 041- 956050

esercitino un'attività di impresa o artistica o professionale.

Il regime è riservato alle **persone fisiche residenti** in Italia che nell'anno solare precedente hanno conseguito **ricavi** o compensi in misura **non superiore ad € 30.000,00** (limite da rapportare all'anno, in caso di inizio di attività infrannuale). Ulteriore condizioni sono: **non** aver effettuato cessioni **all'esportazione** o operazioni assimilate, **non** aver sostenuto spese per lavoro **dipendente** o per collaboratori (nemmeno a progetto), **non** aver acquistato beni **strumentali** di valore complessivo superiore a € **15.000,00** nei **3 anni precedenti** a quello di entrata nel regime agevolato (i beni strumentali ad uso promiscuo vengono conteggiati al 50% del loro valore). Si segnala che alcuni tipi di attività vengono espressamente esclusi dalla presente norma agevolativa.

Il presente regime diviene il regime naturale per i contribuenti che rispondono ai requisiti sopra delineati. Nessun adempimento specifico è stabilito per l'esercizio dell'opzione. Per coloro i quali, invece, non ritenessero conveniente adottare il nuovo regime, vige la regola del comportamento concludente e pertanto potranno continuare ad applicare il vecchio regime ordinario con il solo obbligo di segnalare l'opzione in sede della prima dichiarazione IVA successiva alla scelta. La scelta di non applicare il nuovo regime dei contribuenti minimi è ad ogni modo **vincolante** per almeno **tre esercizi** (con l'unica eccezione dell'anno 2008 per il quale è prevista la possibilità di revoca del regime ordinario con effetto dal 2009).

Dal punto di vista degli adempimenti specifici, il nuovo regime prevede da una parte **l'esonero** dagli obblighi di liquidazione e versamento **dell'IVA** (sulle fatture emesse bisognerà segnalare che trattasi di operazioni effettuate ai sensi dell'art 1 comma 100 della legge finanziaria per il 2008); come contropartita viene prevista sia **l'indetraibilità dell'IVA** sugli acquisti, sia la **rettifica dell'IVA** già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario (con la possibilità di riversarla anche in 5 rate annuali).

I contribuenti minimi sono esonerati da obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili; non sono soggetti a studi di settore e parametri; restano obbligati a conservare i documenti ricevuti ed emessi; devono incassare i compensi tramite c/c bancario nei limiti stabiliti dalla normativa vigente; **sono esenti dall'IRAP**.

Il reddito risulta costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nello stesso periodo; concorrono inoltre alla formazione del reddito anche le plusvalenze e la minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali.

Per la determinazione del reddito vige esclusivamente il **principio di cassa**.

Risultano inoltre deducibili nella determinazione del reddito anche i contributi previdenziali.

Sul reddito determinato secondo le modalità sopra illustrata si applica **un'imposta sostitutiva pari al 20%**.

DOGANA - comma 119

Al fine di semplificare gli adempimenti in capo agli operatori doganali è consentito il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale.

SOCIETA' DI COMODO – commi 128-129

Vengono poste alcune modifiche alla disciplina delle cosiddette società di comodo.

Innanzitutto vengono introdotte delle nuove fattispecie che consentono la disapplicazione automatica della presente

STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

Stefano Bordignon – dottore commercialista
Matteo Boni – dottore commercialista

Corte Marin Sanudo n. 5
30170 Venezia-Mestre

Letizia Fassina – dottore commercialista

e-mail: studio_bordignon@yahoo.it

Carlo Mion – dottore

e-mail: teoboni@yahoo.it

Debora Vesco - dottore

c.f. e p.i. 03649720277

Tel.041- 5040306 / Fax 041- 956050

disciplina, tra cui le più rilevanti sono: società con numero di soci non inferiori a 50, società che nei 2 esercizi precedenti a quello di riferimento abbiano avuto un numero di **dipendenti non inferiore a 10**; società che risultano **congrue e coerenti** rispetto gli studi di settore; società che presentano un valore della produzione (**voce A del conto economico**) **superiore al totale dell'attivo dello stato patrimoniale**.

Vengono introdotte alcune modifiche ai coefficienti per la determinazione dei ricavi minimi.

Vengono **riaperti i termini per la trasformazione in società semplice** ovvero per **l'assegnazione dei beni ai soci**. La suddetta delibera dovrà avvenire entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Le aliquote previste per l'operazione sono fissate al 10% per quanto attiene l'imposta sostitutiva e l'affrancamento delle riserve mentre viene fissata al 5% l'imposta da pagare per l'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione.

CESSIONI GRATUITE ALLE ONLUS – comma 130

Viene stabilito che i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

REVERSE CHARGE – comma 155

Vengono introdotte **nuove sanzioni** in caso di non corretta applicazione del regime del reverse charge: è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il **100 e il 200 per cento** dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il **cessionario o il committente** che, nell'esercizio di imprese, arti e professioni, **non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile**. La **medesima sanzione** si applica al cedente o prestatore che ha **irregolarmente addebitato** l'imposta in fattura **omettendone il versamento**. **Qualora l'imposta sia stata assolta**, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione in capo all'acquirente, la **sanzione amministrativa** è pari al **3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta**, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo. Al pagamento delle sanzioni previste, nonché al pagamento dell'imposta, sono **tenuti solidalmente entrambi i soggetti** obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. È punito con una sanzione che va dal 5% al 10% del corrispettivo, il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l'omissione, applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile.

REVERSE CHARGE PER FABBRICATI - comma 156-157

Dal **1 marzo 2008** il meccanismo del reverse charge sarà esteso **anche** alle cessioni di **fabbricati strumentali** poste in essere nei confronti dei **soggetti** passivi che si **detraggono al massimo il 25%** dell'imposta. Restano assoggettate al **normale regime di applicazione IVA**, le cessioni effettuate, **entro 4 anni** dall'ultimazione della costruzione ovvero dell'intervento di ristrutturazione, da parte delle imprese costruttrici/ristrutturatrici del fabbricati, nonché le vendite

STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

Stefano Bordignon – dottore commercialista
Matteo Boni – dottore commercialista

Corte Marin Sanudo n. 5
30170 Venezia-Mestre

Letizia Fassina – dottore commercialista

e-mail: studio_bordignon@yahoo.it

Carlo Mion – dottore

e-mail: teoboni@yahoo.it

Debora Vesco - dottore

c.f. e p.i. 03649720277

Tel.041- 5040306 / Fax 041- 956050

effettuate nei **confronti di soggetti privati**

REVERSE CHARGE E GENERAL CONTRACTOR – commi 162-163

Dal 1 febbraio 2008 la disciplina del reverse charge per i lavori di edilizia in **subappalto non verrà più applicata** nei confronti dei cosiddetti “general contractor”.

RESPONSABILITA' SOLIDALE DI ACQUIRENTE PER IVA DI COMPRAVENDITE IMMOBILIARI – commi 164-165

Viene previsto che nelle **compravendite immobiliari**, qualora l'importo del **corrispettivo indicato** nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia **diverso da quello effettivo**, **l'acquirente, anche se soggetto privato, è responsabile in solido** con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. L'acquirente che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, l'acquirente che ha regolarizzato la violazione deve presentare all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.

ASILI NIDO – comma 201

Viene confermata per il 2007 la detrazione del 19% delle rette pagate per la frequenza di asili nido

DETRAZIONE MUTUI CASA – comma 202

Viene innalzata a €4.000,00 la soglia di detrazione per i mutui sulla prima casa

FATTURE ELETTRONICHE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – commi 209-214

Viene stabilito che l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei **rapporti con le amministrazioni dello Stato**, anche a ordinamento autonomo, e con gli **enti pubblici nazionali**, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata **esclusivamente in forma elettronica**. Tale obbligo è comunque subordinato all'emanazione di un **apposito decreto** ministeriale. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, le amministrazioni e gli enti **non potranno più accettare** fatture emesse o trasmesse in **forma cartacea, né potranno procedere ad alcun pagamento**, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà avvenire attraverso il Sistema di interscambio istituito dal ministero dell'economia.

CREDITI IVA INFRANNUALI – commi 215-216

Le istanze di rimborso iva infrannuali dovranno essere presentati per **via telematica**. Le modalità operative ed i termini sono demandati ad un futuro decreto.

AGEVOLAZIONI PER LA SICUREZZA – comma 228-237

Dal 2008 al 2010 viene concesso un **credito d'imposta** a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande, che durante il suddetto periodo pongono in essere investimenti atti a **prevenire il rischio** di compimenti di **atti illeciti** da parte di terzi (compresi apparecchi di videosorveglianza). Il credito spetta nella misura dell'80% dell'investimento effettuato e comunque entro il limite di € 3.000,00 per ciascun beneficiario. Con decreto ministeriale verranno fissate le regole di attuazione della presente

STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

Stefano Bordignon – dottore commercialista
Matteo Boni – dottore commercialista

Corte Marin Sanudo n. 5
30170 Venezia-Mestre

Letizia Fassina – dottore commercialista

e-mail: studio_bordignon@yahoo.it

Carlo Mion – dottore

e-mail: teoboni@yahoo.it

Debora Vesco - dottore

c.f. e p.i. 03649720277

Tel.041- 5040306 / Fax 041- 956050

disposizione.

Analoga disposizione viene stabilita anche per i tabaccai con due differenze: viene agevolato anche l'investimento in impianti per favorire la diffusione di strumenti di pagamento mediante **moneta elettronica**; l'importo massimo di credito fruibile viene fissato in € 1.000,00

STUDI DI SETTORE – commi 252-254

Viene introdotta un'importante e rilevante modifica riguardo gli accertamenti derivanti dagli studi di settore. Ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'**onere di motivare** e fornire **elementi di prova** per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica quantomeno, fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di normalità economica **non sono soggetti ad accertamenti automatici**.

I criteri selettivi per l'attività di accertamento scaturenti da non congruenza rispetto gli studi di settore sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento.

DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA IVA – comma 261-264

Autovetture: viene modificata la normativa IVA relativa alla detrazione dell'IVA sugli autoveicoli/autovetture. Innanzitutto viene data una nuova definizione omnicomprensiva della categoria che viene ora raggruppata sotto la nozione di "**veicoli stradali a motore**". Viene inoltre prevista la deducibilità generica del 40% , **salvo che i veicoli vengano utilizzati esclusivamente per l'attività d'impresa o di lavoro autonomo** (è pertanto possibile esercitare anche in toto la detrazione, tuttavia spetterà al contribuente dimostrare l'uso esclusivo. Si sottolinea come non venga chiarito con che criteri). Resta ferma la detrazione integrale per gli agenti di commercio e per veicoli oggetto dell'attività propria dell'impresa.

Dalla lettura della norma si nota l'apertura della normativa alla detrazione dell'IVA sui **pedaggi autostradali** che diventano detraibili con le medesime modalità previsti per gli altri costi auto.

Per i veicoli stradali messi a disposizione dei dipendenti a fronte del pagamento di un corrispettivo inferiore al valore normale, dal primo marzo 2008 si assumerà come base imponibile il valore stesso, determinato secondo le materia di fringe benefit contenute nel TUIR. In caso di utilizzo extra-aziendale di veicoli per cui sia stata detratta solo parzialmente l'IVA, non si realizza autoconsumo tassabile.

Cellulari: diviene **interamente detraibile** l'IVA relativa **all'acquisto e all'impiego** dei telefoni cellulari, restando in capo al contribuente **l'onere di dimostrare** l'inerenza del costo. I soggetti che detrarranno più del 50% saranno sottoposti a **specifici controlli** del fisco.

Per i cellulari messi a disposizione dei dipendenti a fronte del pagamento di un corrispettivo inferiore al valore normale, dal 1 marzo 2008 si assumerà come base imponibile il valore normale; se i beni non rientrano nell'oggetto dell'attività propria dell'impresa, si considera valore normale il costo. In caso di utilizzo extra aziendale di cellulari per il cui acquisto sia stata detratta solo parzialmente l'IVA, non si realizza autoconsumo tassabile.

Operazioni verso soggetti collegati: dal 1 marzo 2008, per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un

STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

Stefano Bordignon – dottore commercialista
Matteo Boni – dottore commercialista

Corte Marin Sanudo n. 5
30170 Venezia-Mestre

Letizia Fassina – dottore commercialista

e-mail: studio_bordignon@yahoo.it

Carlo Mion – dottore

e-mail: teoboni@yahoo.it

Debora Vesco - dottore

c.f. e p.i. 03649720277

Tel.041- 5040306 / Fax 041- 956050

soggetto per il quale l'esercizio della **detrazione è limitato** in base alle disposizioni sul **pro rata**, la **base imponibile** sarà costituita dal **valore normale** dei beni e servizi, se inferiore al corrispettivo. Questa norma scatterà a condizione che il **cedente/prestatore** sia una società che **controlla** direttamente o indirettamente il **cessionario**, ovvero ne è controllata, oppure è controllata dalla società che controlla il cessionario.

Spese vitto alloggio per convegni: si ricorda come dal 1 gennaio 2008 diviene interamente detraibile l'IVA sulle spese sostenute durante convegni e congressi per vitto e alloggio.

Riduzione della base imponibile: viene stabilito che in caso di **cessione** di beni sul cui acquisto l'IVA sia stata detratta solo parzialmente, la **base imponibile della cessione** è assunta in misura **corrispondente** alla percentuale di **detrazione operata**.

ACCERTAMENTI SU CESSIONE DI FABBRICATI – comma 265

Viene precisato, cosa di non poco conto, che le **presunzioni legali** sul valore normale delle cessioni di immobili, per tutti gli atti formati **prima del 4 luglio 2006**, valgono esclusivamente come **presunzioni semplici**. Spetterà pertanto al fisco dimostrare l'evasione da parte del contribuente.

SCONTRINI FISCALI – comma 269

Cambia nuovamente la normativa relativa alla mancata emissione di scontrini fiscali e questa volta a favore del contribuente. La normativa prevede ora la **sospensione** della licenza o dell'autorizzazione scatterà infatti solamente dopo **quattro violazioni**, commesse in **giorni diversi**, nel corso di un **quinquennio**. Sparisce inoltre la cosiddetta "gogna fiscale" ovvero l'affissione presso i locali pizzicati in flagrante del motivo che ha condotto alla chiusura temporanea dell'esercizio.

RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE – commi 288-289

A decorrere dall'anno 2009 il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio, nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche. Dal 2009, inoltre, i regolamenti edilizi comunali dovranno vincolare il rilascio del permesso di costruire all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

DETRAZIONE SU ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO – comma 309

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse dei familiari a carico.

RECUPERO EDIFICI STORICI – commi 322-324

Le banche appositamente convenzionate con il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale fino a 300.000 euro con i titolari di edifici situati nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili, o di porzioni di essi,

STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI

Stefano Bordignon – dottore commercialista
Matteo Boni – dottore commercialista

Corte Marin Sanudo n. 5
30170 Venezia-Mestre

Letizia Fassina – dottore commercialista

e-mail: studio_bordignon@yahoo.it

Carlo Mion – dottore

e-mail: teoboni@yahoo.it

Debora Vesco - dottore

c.f. e p.i. 03649720277

Tel.041- 5040306 / Fax 041- 956050

ponendo il totale costo degli interessi a carico del bilancio dello Stato.

Per l'attuazione della presente disposizione verrà emanato un apposito decreto ministeriale.

ESPROPRI – art. 2 commi 89-90

Vengono modificate alcune disposizioni del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità. Nello specifico viene stabilito che l'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25%.

Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10%.

MISURE IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO – comma 227

Le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale, ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore ad Euro 3, di altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 3 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate.

TICKET – comma 376-378

Viene abolita la quota fissa di € 10,00 a ricetta per visite ed analisi prevista dalla finanziaria del 2007.